



**Sentenza n. 72 del 2020**

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Aldo Carosi  
*decisione del 26 febbraio 2020, deposito del 24 aprile 2020*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atto di promovimento: ricorso n. 65 del 2019*

**parole chiave:**

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA – SOGGETTI NON  
AUTOSUFFICIENTI – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

**disposizioni impugnate:**

- art. 1, commi 1 e 2, legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6

**disposizioni parametro:**

- art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

**dispositivo:**

accoglimento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva proposto ricorso avverso alcune disposizioni di una legge della Regione Puglia, lamentando la lesione della competenza legislativa statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Il giudizio che ne è scaturito ha fornito alla Corte l'occasione per esprimere alcune precisazioni riguardanti la **natura del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri utilizzato per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria** (LEA) e il rapporto che sussiste fra tale atto e le leggi delle Regioni.

La normativa regionale impugnata disponeva in materia LEA, stabilendo che: «[a]l fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*)» veniva approvato «un prospetto, di seguito riportato, contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) socio-sanitari in riferimento alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali con le relative compartecipazioni». Secondo il ricorrente, tale previsione sarebbe stata lesiva della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare perché avrebbe stabilito «un sistema di erogazione

dei LEA su base regionale difforme da quello generale previsto dal d.P.C.m del 12 gennaio 2017 con riguardo alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali». Infatti, lo stesso ricorrente rilevava come, nel prospetto inerente a dette prestazioni, i trattamenti residenziali e semiresidenziali fossero limitati a specifiche categorie di soggetti non autosufficienti: «anziani e soggetti affetti da demenza». Una simile limitazione non avrebbe tuttavia trovato riscontro nel citato d.P.C.m., che fa generale riferimento alla condizione di non autosufficienza dei soggetti assistiti, senza prevedere alcun vincolo di età o la ricorrenza di alcuna specifica patologia per l'erogazione dei menzionati trattamenti.

Nella motivazione della sentenza di accoglimento, la Corte afferma il carattere indispensabile e autosufficiente, ovvero l'immediata applicabilità dell'atto statale, correntemente utilizzato per la definizione e l'aggiornamento dei LEA.

Difatti, quanto al **carattere «indispensabile» del d.P.C.m. di determinazione dei LEA**, dopo aver rilevato che «dalla prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri viene anzitutto in rilievo l'intrinseco collegamento del decreto con la competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come risulta dal *petitum* del ricorso ispirato alla chiara finalità di assicurare la continuità, la completezza e la tempestività nell'erogazione dei servizi sanitari essenziali», vi si puntualizza che, «pur dovendosi riconoscere che il d.P.C.m. non costituisce norma interposta nella accezione formale desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, esso è comunque indispensabile per conformare la disciplina “sostanziale” dei procedimenti legislativi di attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. in tema di programmazione, finanziamento ed erogazione dei servizi in ambito regionale e di quelli riguardanti i conseguenti procedimenti amministrativi».

Quanto all'**immediata applicabilità del d.P.C.m.**, si muove dalla constatazione che «la normativa censurata muove dall'erroneo presupposto che, senza recezione in una legge regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non vigano nell'ambito dell'ordinamento regionale», per passare quindi a precisare che il riferimento ai «soli anziani e soggetti affetti da demenza», presente nel menzionato prospetto, «costituisce un'indebita restrizione e limitazione delle prestazioni essenziali, in quanto, escludendo gli altri soggetti non autosufficienti, riduce il novero dei destinatari delle prestazioni socio-sanitarie, legandole alla presenza di un requisito di età o alla sussistenza di una determinata patologia che non trovano riscontro nel d.P.C.m. del 2017». Secondo la Corte «tale decreto costituisce il **provvedimento finale del procedimento di individuazione dei LEA previsto sin dalla legge n. 502 del 1992** e quindi attua e specifica l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.»: «da ciò consegue la violazione di detto parametro e la fondatezza della proposta questione di legittimità».

*Pietro Masala*

